

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 06 Del 26/06/20

Oggetto: ESAME DOMANDE DI AMMISSIONE

L'anno duemila diciannove il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 20.30, nella sede del C.A.Valle di Scalve, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Comitato di Gestione.

All'appello risultano:

| | | |
|------------------|------------------------------|---|
| MAJ ANTONIO | Presidente ENALCACCIA | P |
| DUCI PIERANGELO | Vicepresidente F.I.D.C. | P |
| MAGRI MASSIMO | Segretario F.I.D.C. | P |
| PIZIO ANDREA | Consigliere A.N.U.U. | P |
| MAI GIUSEPPE | Consigliere AGRICOLTORI | A |
| LENZI VIRGILIO | Consigliere PROSEGUGIO | P |
| PIZIO RICCARDO | Consigliere COMUNITA'MONTANA | A |
| CAPITANIO RITA | Consigliere CAI | A |
| ALBRICI ROBERTO | Consigliere CAI | A |
| RIZZI GIOVANNI | Consigliere F.I.D.C. | P |
| TAGLIAFERRI LUCA | Consigliere AGRICOLTORI | A |
| GIUDICI GUIDO | Consigliere PROVINCIA | P |

Di cui presenti n° 7 e assenti n°5

Il Sig. Maj Antonio assunta la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere le deliberazioni di loro competenza sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno: punto due dell'ordine del giorno esame domande ammissione.

Oggetto: Valutazione delle domande di ammissione per la stagione venatoria 2018/2019.

Vista la Legge n. 157/1992;

Vista la Legge regionale n. 26/1993;

Vista il Regolamento regionale n. 16/2003;

Visto l'indice di densità venatoria indicato dalla regione Lombardia con DD n. 5195 11 aprile 2020;

Verificato l'indice di densità venatoria effettivo al 31 marzo 2019 nel territorio del CA

Visto lo Statuto di questo C.A.

Visti i vigenti Regolamenti di questo C.A.

PREMESSO CHE:

Al 31 marzo 2020 sono pervenute n.1 domanda di nuova ammissione dei cacciatori non residenti nel C.A. così suddivise per le diverse specializzazioni.

- n.1 domande vagante alla sola migratoria

Al 31 maggio 2020 sono pervenute n°17 domande di variazione forma di caccia pervenute da cacciatori già soci del Comprensorio.

Visto l'art. 28, comma 7, della L.R. n. 26/1993, che stabilisce "7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della provincia. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i cacciatori residenti in Lombardia, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. I cacciatori residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2010/2011 anche in più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, mantengono il diritto alla permanenza associativa, salvo pagamento della quota di ammissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia. I cacciatori residenti in Lombardia che ai sensi della presente legge abbiano già rinunciato a uno o più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, cui risultavano iscritti nella stagione venatoria 2010/2011, hanno diritto di reinscrizione versando nuovamente la relativa quota di ammissione, ove rimborsata dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia";

Visto l'art. 33 della L.R. n. 26/1993:

- comma 3, "Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all'ambito o al comprensorio in cui è compreso l'appostamento. E' fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della regione

anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione”;

- comma 4, dispone che “La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individuano gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo di ciascuna provincia”;
- comma 5, prevede che “Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedente, secondo le seguenti priorità: a) residenti nella provincia; b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla giunta regionale; c) residenti nella regione; d) residenti in altre regioni e all'estero.
- comma 6, “Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna”;
- comma 7, che dispone che “Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l'osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia”;
- comma 8), Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro quindici giorni;
- comma 9) Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla Regione o alla provincia di Sondrio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato. Visto l'indice di densità venatoria che indica in 46 Ettari/cacciatore l'indice di densità nei comprensori alpini lombardi e che il provvedimento della Regione stabilisce complessivamente in 239 i cacciatori potenzialmente ammissibili al CA Visto che alla data del 31 marzo 2020 i soci della stagione venatoria 2019/2020 ad aver confermato l'iscrizione a sensi di legge sono stati 147 e che il territorio agro-silvo-pastorale del CAC ammonta a 10994.27 Ettari, come indicato dal piano faunistico provinciale vigente, e che pertanto al 31 marzo 2017 l'indice di densità venatoria effettivo è pari a 75.82 ettari/cacciatore Visto l'ordine cronologico di arrivo delle domande e la relativa graduatoria predisposta in osservanza delle priorità di cui al richiamato art. 33 comma 5 della legge 26/93 e allegato alla presente deliberazione;

Visto lo Statuto del C.A. in particolare l'art. 16, comma 4; Il Comitato di Gestione, per le motivazioni di cui sopra, **DELIBERA:** 1) Di accettare le domande presentate da cacciatori

residenti nel CA per le specializzazioni appostamento fisso, e di darne comunicazione ai medesimi entro 15 giorni;

2) Per la caccia di selezione agli ungulati: capriolo, cervo, viste le disposizioni sopra richiamate, verificata l'osservanza delle disposizioni normative e provvedimenti elencati in premessa, nonché dal vigente Statuto del C.A., il Comitato di Gestione **DELIBERA**:

2a) di autorizzare i cacciatori già soci purché abbiano svolto un numero minimo di censimenti, come previsto da Regolamento del C.A.;

2b) di ammettere nuovi cacciatori, ferma l'osservanza dei seguenti parametri:

- rapporto minimo di capi/cacciatori pari a 2;
- di non ammettere alla caccia di selezione agli ungulati in questo C.A., coloro che praticano la caccia di selezione in un altro C.A. della Provincia di Bergamo;
- ritenuto di valorizzare il legame cacciatore-territorio, dando la precedenza nell'ammissione al Settore dove si esercita la specializzazione venatoria di selezione (capriolo, cervo, camoscio) richiesta dal socio cacciatore, al socio cacciatore residente nel Settore rispetto al socio cacciatore non residente nel Settore. Nelle more dell'approvazione dei piani di prelievo per le specie di cui il cacciatore ha presentato domanda di ammissione, di subordinare l'accettazione della domanda di ammissione alla specializzazione indicata all'eventuale compatibilità della nuova ammissione ai piani di prelievo che saranno approvati e di darne comunicazione ai medesimi entro 15 giorni. All'approvazione dei piani di prelievo, il Comitato di Gestione comunicherà l'accoglimento della domanda di ammissione all'interessato o meno e chiederà il pagamento della relativa quota.

3) viste le disposizioni sopra richiamate, visto l'attuale situazione che non ha permesso i censimenti alla fauna stanziale (lepri, tipica alpina e ungulato), richiamato in particolare l'indice di densità venatoria approvato da regione Lombardia e il numero di cacciatori complessivamente ammissibili nel CA, considerato che alla data del 31 maggio 2020 i soci della stagione venatoria 2019 ad aver confermato l'iscrizione a sensi di legge sono stati 147, che devono essere ammessi ex legge n°26/93 cacciatori residenti che han fatto richiesta entro la data del 31 marzo 2020, che pertanto vi sono ulteriori posti disponibili,

delibera

di ammettere tutte le domande presentate da cacciatori non residenti nel CA nella forma di caccia 01 (capanno) e 02 (vagante zona b) di non accettare le domande di variazione richieste in quanto tre non conformi ai regolamenti richiamati e di darne comunicazione ai medesimi entro 15 giorni.

di accettare le sole domande di variazione presentate da cacciatori residenti nel C.A. (una a capanno, due alla forma di caccia tre, e due alla forma di caccia quattro) non oltre il 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1993, e di darne comunicazione ai medesimi entro 15 giorni. con il seguente esito: Favorevoli: unanimità dei presenti; Astenuti: nessuno; Contrari: nessuno.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Maj Antonio



**COMPENSORIO ALPINO N. 4
VALLE DI SCALVE**

Via Acerbis n. 1 - Telefono (0346) 51133
24020 VILMINORE DI SCALVE (Bergamo)